

**IL CONCORSO OMISSIVO DEL SINDACO DI SRL NEL REATO DI  
BANCAROTTA FRAUDOLENTA IMPROPRIA: UN PROFILO APPLICATIVO  
DELLA RESPONSABILITÀ DI POSIZIONE**

di Lorenzo Do

SOMMARIO: 1- Premessa metodologica- 2. Il reato omissivo improprio- 3. La fattispecie criminosa nella prassi- 4. L'elemento oggettivo del reato tra tipicità e disposizioni civilistiche- 5. Il nesso di causalità e il suo accertamento- 6. Il dolo eventuale alla luce della teoria dei "Campanelli d'allarme"- 7. Conclusioni

**1. Premessa metodologica**

Il presente contributo si propone di affrontare in un'ottica di sistema e alla luce della teoria generale del reato la figura criminosa del concorso omissivo del sindaco di S.r.l. nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria. Più precisamente verranno enucleati i principi formulati dalla giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 8 giugno 2012 (dep. 2 novembre 2012), n. 42519, Cass. Pen., Sez. V, 11 maggio 2018 (dep. 4 ottobre 2018) n. 44107 e Cass. Pen. sez. V, 18/02/2019, n.12186), idonei ad ascrivere la responsabilità penale dei cosiddetti *gatekeepers* e più precisamente dei sindaci e degli amministratori privi di delega per omesso impedimento del reato altrui.

Si tratta dunque di un'ipotesi criminosa nella quale il sindaco non è l'autore della condotta distrattiva posta in essere a danno del patrimonio e dei creditori sociali, ma viene imputata al membro dell'organo di controllo il mancato impedimento dell'evento lesivo per la società, sulla base della clausola di equivalenza individuata nell'art. 40 cpv c.p.

La trattazione non prescindere dalle considerazioni di tipo societario e civilistico, dal momento che è da quelle disposizioni che trovano fondamento i poteri impeditivi e di controllo del sindaco; ma per dirsi integrata tale fattispecie criminosa sarà necessario compiere un'attenta analisi afferente l'elemento psicologico del dolo nel reato omissivo improprio.

## **2. Il reato omissivo improprio**

Prima di procedere all'analisi degli elementi caratteristici del reato de quo, occorre compiere un breve excursus riguardante la tipologia di condotta contestata al sindaco di S.r.l.

Come noto, la condotta del soggetto attivo, integrante insieme all'evento il fatto tipico di reato, può essere di due diverse tipologie: commissiva e omissiva.

I reati commissivi si configurano in presenza di un comportamento attivo ed operoso che si evidenzia in un movimento fisico, anche limitato ad una sola mossa, parola, gesto o cenno. Mentre l'omissione è un comportamento passivo, inattivo, che si evidenzia nella mancanza di azione o reazione.

Il codice penale ammette due diverse tipologie di reati omissivi: propri e impropri.

Si ha reato omissivo proprio quando il colpevole omette di compiere l'azione prescritta dalla norma di comando, e viene punito senza che alla sua condotta consegua un evento naturalistico; ne sono un esempio l'omissione di soccorso, di referto, di denuncia e di atti d'ufficio.

Il reato omissivo improprio, ricavabile dall'art. 40 cpv c.p, detto anche commissivo mediante omissione, si caratterizza per la contestazione al soggetto attivo non di una violazione di una norma di comando, ma di una mancata condotta attiva che avrebbe potuto evitare un evento, il quale si può verificare anche a seguito di una condotta commissiva (operatività della clausola di equivalenza).

Tale articolo non deve essere oggetto di un'applicazione indiscriminata a fronte del verificarsi di un evento naturalistico, che comporta conseguenze giuridiche, ma il soggetto che deve impedire l'evento deve ricoprire una posizione di garanzia.<sup>1</sup>

La posizione di garanzia rappresenta uno speciale vincolo tra un soggetto garante ed un bene giuridico, determinato dall'incapacità totale o parziale del titolare a proteggerlo autonomamente.

La Giurisprudenza di legittimità nella valutazione di tale posizione di garanzia ritiene che l'interprete debba tenere presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante – e che, in tale ambito ricostruttivo, al fine di individuare lo specifico contenuto dell'obbligo, come scaturente dalla determinata fonte di cui si tratta, debba valutare sia le finalità protettive fondanti la stessa posizione di garanzia, sia la natura dei beni dei quali è titolare il soggetto

---

<sup>1</sup> G. FIANDACA E. MUSCO, *Diritto penale parte generale*, 2014, pag. 592 e ss.

garantito, che costituiscono l'obiettivo della tutela rafforzata, alla cui effettività mira la clausola di equivalenza.<sup>2</sup>

A fianco della pronuncia menzionata, che presenta in chiave formale il ruolo del garante alla luce dei presupposti giuridici fondativi di tale posizione, si è sviluppato un orientamento giurisprudenziale e dottrinale<sup>3</sup> parallelo che ha elaborato una concezione di tipo contenutistico-funzionale, la quale demanda al giudice l'individuazione della posizione di garanzia *case by case*.<sup>4</sup>

Nonostante sussistano orientamenti propensi ad una valutazione improntata al caso particolare, la dottrina più autorevole del nostro paese si è premurata di generalizzare la figura del garante e di suddividerla in tre grandi sottocategorie: quella attinente agli obblighi di protezione, agli obblighi di controllo e a quella relativa all'impedimento del reato altrui.<sup>5</sup>

La prima sottocategoria trova la propria origine nell'esigenza di tutela di determinati beni giuridici, attinenti alla protezione di soggetti incapaci di provvedere a sé stessi per età, infermità o qualsiasi altra causa.

La seconda sottocategoria riguarda gli obblighi di controllo attinenti all'esigenza di apprestare una sorveglianza ad una ben determinata fonte di possibili pericoli, che possono trarre origine da forze della natura o da attività umane.

La terza sottocategoria riguarda le posizioni di garanzia nascenti dal dovere di impedire la commissione di reati da parte di terzi, fra le quali quelle nascenti da poteri di diritto privato come quella di amministratore e di sindaco nelle società commerciali.

Dunque, anche al sindaco di una società commerciale può essere ascritta una posizione di garanzia consistente nell'obbligo giuridico di impedire la commissione di reati che offendono l'interesse patrimoniale della società, dei creditori e del corretto andamento delle relazioni economiche.

### **3. La fattispecie criminosa nella prassi**

Come già affermato, il paradigma di imputazione della responsabilità di tale figura criminosa

---

<sup>2</sup> Cass. pen. Sez. IV, 23/05/2019, n. 46191

<sup>3</sup> G. GRASSO, *Il reato omissivo improprio*, 1983, pag. 242 ss.

<sup>4</sup> Cass. pen. Sez. I, 22/12/2017, n. 3623

<sup>5</sup> E. DOLCINI G. GATTA, *Commentario al codice penale*,

afferisce alla responsabilità di posizione dei sindaci, che non realizzano materialmente le condotte distrattive, che non partecipano in alcun modo ai reati nemmeno come concorrenti morali, che non prendono parte nemmeno alle delibere inerenti alle operazioni contestate ma, al contempo, mantengono una condotta inerte alla realizzazione delle stesse.

La clausola di equivalenza di cui all' art. 40 cpv c.p. opera con riferimento alla fattispecie commissiva di cui all'art.223 L.F.: si tratta della bancarotta impropria fraudolenta patrimoniale.

L'art.223 L.F viene in rilievo nel caso in cui taluno dei soggetti muniti di cariche gestorie, amministrative o di controllo in seno alla società commetta un fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 , consistente in operazioni che riducono l'attivo patrimoniale della società o simulino fraudolentemente il passivo e al sindaco viene imputato il mancato impedimento di tali attività.

Tale elaborazione dottrinale <sup>6</sup> trova un pratico riscontro anche nelle aule di giustizia e in particolare nei capi di imputazione formulati dai PM, dove accanto a capi propriamente commissivi, riconducibili a ad alcuni amministratori esecutivi, aventi la completa signoria sull'ente, che ideano, realizzano e traggono vantaggi dalle operazioni fraudolente in danno alla società o ai creditori (si pensi alla stipula di contratti preliminari immotivatamente non conclusi con perdita delle caparre – pagamenti di canoni di leasing in relazione ad immobili condotti ed in uso ad altre società – cessioni di beni della società a prezzi irragionevolmente sottostimati), figurano contestazioni di carattere omissivo sulla base della clausola di equivalenza di cui all'art.40 c.p., riconducibili all'operato dei sindaci di società commerciali, che non hanno impedito il compimento di operazioni distrattive da parte degli amministratori, che hanno comportato benefici a persone fisiche/giuridiche in qualche modo collegate ai membri dell'organo gestorio.

Alla complessa e articolata modalità di formulazione del capo di imputazione deve corrispondere un'altrettanta attenta disamina della fattispecie criminosa nei suoi elementi costitutivi oggettivo e soggettivo da parte dell'organo giudicante.

Sul punto la Corte Suprema di Cassazione ha ammesso la sussistenza della penale responsabilità del sindaco se emerge che “egli abbia dato un contributo giuridicamente rilevante, sotto l'aspetto causale, alla verifica dell'evento e che abbia avuto la coscienza e la volontà di quel contributo, anche solo a livello di dolo eventuale”. <sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> L. GAROFALI, *Compendio di diritto penale*, 2019, pag. 774 ss.

<sup>7</sup> Cass. Pen., Sez. V., 11 maggio 2018 (dep. 4 ottobre 2018) n. 44107

La presente trattazione proseguirà, dunque, focalizzandosi sul fatto tipico di reato (la posizione di garanzia del sindaco di S.r.l. e i correlati poteri impeditivi) e sull'elemento psicologico (il dolo eventuale).

#### **4. L'elemento oggettivo del reato tra tipicità e disposizioni civilistiche**

La particolare articolazione di tale fattispecie criminosa necessita di una breve digressione afferente le disposizioni civilistiche in materia di organo sindacale di S.r.l.

La società a responsabilità limitata viene disciplinata dagli articoli 2462 – 2483 contenuti nel Capo VII, titolo V, libro V, del codice civile.

La Srl venne introdotta nel nostro ordinamento con il codice civile del 1942 come figura intermedia tra società di persone e società di capitali, caratterizzata da disposizioni di rinvio che richiavano la disciplina delle S.p.a.

La riforma del diritto societario (d.lgs 6/2003) garantì una disciplina autonoma alla S.r.l., ma ancora oggi essa è ispirata al modello della Società per azioni.

Come noto, trattandosi di società di capitali, la Srl risponde delle obbligazioni solamente nei limiti delle quote versate da ciascun socio.

Venendo all'organo di controllo, il recente D.Lgs. 14/2019 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") ha modificato l'art. 2477 cc, rubricato "Sindaco e revisore legale dei conti".

L'attuale formulazione prevede la facoltatività della nomina dell'organo di controllo se previsto dall'atto costitutivo e l'obbligatorietà nei seguenti casi se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Ai sensi del comma 5 si afferma che "nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni".

Dunque le disposizioni inerenti i poteri impeditivi di un sindaco di S.r.l. devono essere ricavate dagli articoli 2397-2409 dedicati alla disciplina dell'organo sindacale di una S.p.a.

Alla stessa conclusione giunge anche la Giurisprudenza penale, che sostanzialmente ha sempre sostenuto che le disposizioni civilistiche relative ai doveri e ai poteri dell'organo sindacale nella SPA dovessero trovare applicazione anche in ambito di SRL.<sup>8</sup>

Nel paradigma costitutivo della responsabilità omissiva del sindaco di Srl assume un carattere decisivo l'art. 2403 cc, rubricato "doveri del collegio sindacale", il quale enuncia, secondo la Suprema Corte, un obbligo di vigilanza che rappresenta un *quid pluris* rispetto al semplice controllo – in merito all'osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori, nonché in merito alla corretta amministrazione della società. E, da questo punto di vista, risulta pacifico il fatto che la "preservazione del patrimonio sociale rispetto ai comportamenti distrattivi o dissipativi dell'organo gestorio" rientri pienamente nei compiti affidati ai sindaci.<sup>9</sup>

Si rammenta che parte della dottrina ha sottolineato che le attribuzioni in capo ai sindaci hanno natura impeditiva di carattere solamente indiretto, poiché i poteri impeditivi necessari a configurare una responsabilità per omesso controllo non sono i poteri capaci di evitare in assoluto la commissione dei reati da parte degli amministratori – dal momento che non è attribuito ai sindaci un controllo preventivo sugli atti di amministrazione –, ma essi sono dotati solamente di poteri di ricognizione e di segnalazione, che stimolano la reattività dei soggetti legittimati ad agire per la tutela del patrimonio sociale<sup>10</sup>.

La Giurisprudenza prevalente supera le problematiche prospettate dalla dottrina affermando che ai fini dell'operatività della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 comma 2 c.p. non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato dei poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che egli disponga dei mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire l'evento dannoso.<sup>11</sup>

Dunque, tale orientamento riconosce una serie di poteri di sollecitazione e di intervento dei sindaci in grado di evitare che le condotte distrattive perdurino nel tempo e aumentino la loro potenzialità lesiva nei confronti della società. Essi sono il potere relativo al compimento di atti di ispezione e controllo, di richiesta di informazioni agli amministratori su ogni aspetto dell'attività sociale o su determinati affari (art. 2403-bis cod. civ.), nonché quello di convocazione dell'assemblea quando si ravvisino dei fatti censurabili di rilevante gravità (art. 2406 cod. civ.).

---

<sup>8</sup> Cass. Pen. sez. V, 11/05/2018, n.44107 e Cass. Pen. Sez. V Sent., 14/01/2016, n. 18985

<sup>9</sup> Cassazione penale sez. V, 18/02/2019, n.12186

<sup>10</sup> A. INGRASSIA, *La suprema corte e il superamento di una responsabilità di posizione per amministratori e sindaci: una decisione apripista?* in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)

<sup>11</sup> Cass. pen. Sez. IV Sent., 16/02/2018, n. 14550

Inoltre, con la pronuncia Cass. Pen., Sez. V., 11 maggio 2018 (dep. 4 ottobre 2018) n. 44107 si giunge a riconoscere ai componenti dell'organo di controllo di una S.r.l. il potere di denunciare al Tribunale le gravi irregolarità commesse dall'amministratore.

Alle luce degli orientamenti giurisprudenziali ut sopra esposti, si può ritenere oggettivamente imputabile il sindaco per non aver messo in atto tutte le cautele civilistiche idonee non tanto ad evitare in maniera assoluta l'evento, ma ad evitare che tali condotte si moltiplichino e si propaghino nel tempo.

## **5. Il nesso di causalità e il suo accertamento**

Decisivo nella costruzione di una responsabilità penale omissiva impropria è l'accertamento del nesso causale tra l'evento e il suo mancato impedimento.

Ad oggi si possono rinvenire tre diversi orientamenti:

- ✓ **Teoria del nesso eziologico in re ipsa:** dove «non è indispensabile (né possibile) conoscere con certezza "scientifica" (non trattandosi di un esperimento ripetibile) se - attivandosi il [sindaco] e, con lui, il collegio - l'evento (quegli eventi) sarebbe stato sicuramente evitato nella sua realizzazione o, almeno, in alcune modalità della sua realizzazione, ma tale è il presupposto dal quale il legislatore muove»<sup>12</sup>  
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che favorisce l'estensione del perimetro di punibilità per concorso omissivo ancorandola al solo accertamento della posizione di garanzia ricoperta dal sindaco.
- ✓ **Teoria del nesso eziologico secondo la sussunzione di modelli probalistici:** secondo la quale è necessario accertare se la condotta del sindaco in conformità dei poteri conferitigli dall'ordinamento avrebbe potuto impedire la bancarotta societaria contestata «con apprezzabile grado di probabilità»<sup>13</sup>
- ✓ **Teoria del giudizio controfattuale ipotetico ispirato alla pronuncia Franzese** (Cassazione penale, SS.UU, 11/09/2002 n° 30328): nella quale si impone di ravvisare il nesso causale solo ove, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata la condotta doverosa

---

<sup>12</sup> Cass. pen., Sez. V, 1 luglio 2011, n. 31163 in *Cass. Pen.* 2012, 1506.

<sup>13</sup> Cass. Pen., Sez. V, 8 giugno 2012 (dep. 2 novembre 2012), n. 42519

impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.<sup>14</sup>

Con certezza si può affermare che l'ultima teoria appaia più idonea all'accertamento del reato de quo, trattandosi di una fattispecie articolata, nella quale il sindaco di S.r.l non è dotato di poteri impeditivi diretti in senso assoluto ad escludere l'evento lesivo frutto della signoria e delle operazioni distrattive messe in campo dagli amministratori, ma può essere incriminata la mancata adozione di poteri di sollecitazione e impeditivi indiretti.

## **6. Il dolo eventuale alla luce della teoria dei "Campanelli d'allarme"**

Uniformandosi alla teoria generale del reato e al principio di colpevolezza in chiave costituzionalmente orientata, non è bastevole evidenziare la condotta inerte e in contrasto con le disposizioni civilistiche dei membri del collegio sindacale per attribuire loro una responsabilità di natura penale; deve essere necessariamente accertato l'elemento psicologico del reato.

La pronuncia (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 11 maggio 2018) sostiene che sia sufficiente anche il solo dolo eventuale, ma è soprattutto la sentenza (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 8 giugno 2012 n. 42519) che definisce i criteri del suo accertamento alla luce della teoria dei cosiddetti "campanelli d'allarme", segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito, aventi un grado di anomalia.

Nella seconda di queste pronunce la Suprema Corte ha affermato che: - *Si può discutere di dolo in quanto l'imputato sia «concretamente venuto a conoscenza di dati da cui potesse desumersi un evento pregiudizievole per la società, od almeno il rischio che un siffatto evento si verificasse, ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo».*<sup>15</sup>

E' dunque la stessa Suprema Corte ad effettuare una scissione tra elemento rappresentativo ed elemento volitivo del dolo in piena conformità con quanto disposto dall'art.43 c.p.

L'elemento rappresentativo in tale fattispecie corrisponde alla percezione del segnale d'allarme da parte del controllore e alla sua riconoscenza come tale, cioè nella sua portata rappresentativa dell'illecito da scongiurare.

---

<sup>14</sup> G. FIANDACA E. MUSCO, *Diritto penale parte generale*, 2014, pag. 600 e ss.e A. INGRASSIA, *La suprema corte e il superamento di una responsabilità di posizione per amministratori e sindaci: una decisione apripista?* in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)

<sup>15</sup> Cass. Pen., Sez. V, 8 giugno 2012 n. 42519



La Giurisprudenza ritiene dunque che l'elemento rappresentativo del reato debba assorbire i cosiddetti "Campanelli d'allarme" che si possono esteriorizzare agli occhi del sindaco.

Tali segnali d'allarme in tema di bancarotta societaria fraudolenta patrimoniale possono ricondursi alla falsità in bilancio, a voci ivi indicate palesemente inattendibili, ad un credito iscritto da anni per il medesimo importo, senza che lo stesso sia stato mai svalutato, al mancato assolvimento da parte della società degli obblighi tributari.<sup>16</sup>

L'elemento volitivo invece consiste nella mera accettazione del rischio verso la lesione o l'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Con riferimento a questo presupposto i giudici di legittimità ritengono che non sia sussistente l'elemento volitivo del dolo eventuale se il membro del collegio sindacale si sia rappresentato l'evento lesivo, ma abbia continuato a riporre fiducia verso le capacità gestionali, organizzative e di spesa degli amministratori: - *Sarebbe ipotizzabile soltanto una sua condotta colposa, al massimo nella forma della colpa cosciente per avere egli ritenuto erroneamente che le capacità manageriali di qualcun altro avrebbero di certo impedito il verificarsi di un pur previsto evento: e l'ordinamento non consente la condanna in sede penale per fatti di bancarotta connotati da mera colpa, neppure se in ipotesi aggravati ex art. 61 c.p. n. 3.-*<sup>17</sup>

Nella prassi societaria accade molte volte che il sindaco riponga grande fiducia nell'"attore decisivo", ovvero nel «detentore di un potere "autoritario" nella società e protagonista dei recenti scandali finanziari», che è colui che «può giovare dell'asimmetria informativa, che possiede un rilevante capitale sociale, che ha un forte ascendente sugli altri membri dell'organizzazione, che gode di consenso e di fiducia anche al di fuori della società, che è in grado di ricorrere ad un *network* internazionale e a complessi strumenti finanziari»<sup>18</sup>

Non solo l'elemento volitivo del dolo eventuale è escluso in caso di fiducia riposta dall'organo sindacale nei confronti dell'organo gestorio, ma anche in caso di condotte volte a nascondere agli occhi degli altri membri del board o dei sindaci i reati che si intendono commettere.<sup>19</sup>

Alla luce delle considerazioni dottrinali e giurisprudenziali esposte, bisognerebbe escludere il dolo eventuale nelle ipotesi in cui il sindaco si rappresenti l'anomalia e la dannosità di certe operazioni, ma al tempo stesso confidi nell'operato degli amministratori e nella loro capacità di risoluzione e di "riparazione degli errori commessi" in corso d'opera.

---

<sup>16</sup> Cass., sez. V, 4 maggio 2007, Amato

<sup>17</sup> Si Veda nota nr. 15

<sup>18</sup> F. CENTONZE, *Controlli societari*, pag. 48 ss, definizione di attore decisivo

<sup>19</sup> Si veda nota nr. 14

## 7. Conclusioni

La presente trattazione, compiendo un'operazione di sintesi tra i diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo (a partire dalla pronuncia Amato del 2007), ha disvelato le indubbe difficoltà nel paradigma di ascrizione della responsabilità penale del sindaco di S.r.l

Pur essendo una figura criminosa molto diffusa nella prassi, non semplice è l'onere probatorio che si pone a carico dell'accusa poiché la figura del sindaco è sì una carica sociale che riveste una posizione di garanzia astrattamente idonea ad impedire il reato altrui, ma, come detto, le disposizioni civilistiche non conferiscono al sindaco un potere impeditivo di intervento preventivo ex ante.

Il rimprovero che può essere mosso al sindaco riguarda solamente la mancata messa in atto dei “meccanismi di segnalazione e di sollecitazione” operanti ex post, una volta compiuta l'operazione distrattiva da parte degli amministratori.

Altrettanto non semplice è la prova dell'elemento soggettivo, poiché l'elemento rappresentativo del dolo eventuale richiede l'effettiva percezione di campanelli d'allarme (evidenti anomali gestorie, riconducibili ad attività prodromiche alla distrazione patrimoniale o vere e proprie condotte distrattive), mentre l'elemento volitivo richiede la correlata accettazione del rischio verso la lesione o l'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Concludendo, anche in prospettiva futura, ci si augura che la Giurisprudenza di legittimità dia maggior rilevanza anche al *tempus commissi delicti*, frequentemente trascurato in tema di accertamento del dolo eventuale in capo ai sindaci, poiché, secondo l'*id quod plerumque accidit*, le operazioni poste in essere dagli amministratori in data molto anteriore rispetto allo stato di insolvenza e alla successiva declaratoria di fallimento vengono recepite con meno criticità dall'organo di controllo, che, normalmente, in assenza di specifici sintomi di crisi societaria, ripone fiducia nell'operato degli amministratori e nella loro “capacità riparatoria” a fronte degli errori commessi.

## Riferimenti dell'autore

Dott. Lorenzo Do

Nasce a Iseo (BS) il 10/05/1994, si diploma presso il “Liceo scientifico Camillo Golgi” di Breno (BS). Il 10/07/2018 consegue *cum laude* la laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Brescia con tesi in diritto penale dal titolo “I nuovi paradigmi della legalità penale nella sentenza Contrada c. Italia”.

Dal 10/9/2018 è iscritto al Registro dei praticanti avvocato presso il foro di Brescia e in data 16/09/2019 ha conseguito l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

Aree giuridiche di riferimento: diritto penale